



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 23 gennaio 2012 n.4

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.57 del 19 gennaio 2012;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA', ADOTTATA A NEW YORK IL 13 FEBBRAIO 1946

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione delle Nazioni Unite sui privilegi e le immunità, adottata a New York il 13 febbraio 1946 (Allegato A), a decorrere dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo conclusivo della Convenzione medesima.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 gennaio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

**Convenzione
sui privilegi e le immunità
delle Nazioni Unite**

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 13 febbraio 1946



Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite

**ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE
DELLE NAZIONI UNITE IL 13 FEBBRAIO 1946**

PREMESSO che l'Articolo 104 della Carta delle Nazioni Unite prevede che l'Organizzazione goda, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni ed il raggiungimento dei propri obiettivi;

PREMESSO che l'Articolo 105 della Carta delle Nazioni Unite prevede che l'Organizzazione goda, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il raggiungimento dei propri obiettivi e che i rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite e i funzionari dell'Organizzazione godano parimenti dei privilegi e delle immunità necessari all'esercizio, in tutta indipendenza, delle loro funzioni connesse all'Organizzazione;

PERTANTO, mediante una Risoluzione adottata il 13 febbraio 1946, l'Assemblea Generale ha approvato la seguente Convenzione e l'ha sottoposta a ciascun Membro delle Nazioni Unite per la relativa adesione.

ARTICOLO I

PERSONALITÀ GIURIDICA

SEZIONE 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite possiede la personalità giuridica. Essa ha la capacità:

- (a) di contrattare;
- (b) di acquisire e vendere beni mobili e immobili;
- (c) di intentare un'azione giudiziaria.

ARTICOLO II

BENI, FONDI E PATRIMONIO

SEZIONE 2 L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi beni e il suo patrimonio, indipendentemente dal luogo in cui sono situati e dalla persona che li detiene, godono dell'immunità giurisdizionale di ogni genere, salvo nel caso particolare in cui l'Organizzazione vi abbia espressamente rinunciato. Resta tuttavia inteso che la rinuncia non può essere estesa a provvedimenti esecutivi.

SEZIONE 3 I locali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sono inviolabili. I suoi beni e il suo patrimonio, indipendentemente dal luogo in cui sono situati e dalla persona che li detiene, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espatrio o da qualsiasi altra forma di interferenza di natura esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

SEZIONE 4 Gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed in generale tutti i documenti ad essa appartenenti o da essa detenuti, sono inviolabili, ovunque essi si trovino.

SEZIONE 5 Senza essere limitata da alcun tipo di controllo, regolamentazione o moratoria,
(a) l'Organizzazione delle Nazioni Unite può detenere qualsiasi tipo di fondi, oro o valuta, nonché conti in qualsivoglia valuta;

(b) l'Organizzazione delle Nazioni Unite può trasferire liberamente i propri fondi, il proprio oro o le proprie valute da un paese all'altro o all'interno di un qualunque paese e convertire qualsiasi valuta da essa detenuta in qualunque altra valuta.

SEZIONE 6 Nell'esercizio dei propri diritti ai sensi della precedente Sezione 5, l'Organizzazione delle Nazioni Unite terrà conto di ogni osservazione formulata dal Governo di uno Stato Membro, nella misura in cui essa riterrà di poter dar seguito a tale osservazione senza che ciò arrechi pregiudizio ai propri interessi.

SEZIONE 7 L'Organizzazione delle Nazioni Unite, il suo patrimonio, i suoi redditi e altri beni sono:

(a) esonerati da ogni imposta diretta; resta tuttavia inteso che l'Organizzazione non richiederà di essere esonerata dalle imposte che costituiscono la mera remunerazione di servizi di utilità generale;

(b) esonerati da dazi doganali e da divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relativamente ad articoli importati o esportati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per proprio uso ufficiale. Resta tuttavia inteso che gli articoli importati in base a tale esenzione non verranno venduti sul territorio del paese in cui sono stati importati, a meno che ciò non avvenga in base a condizioni concordate con il Governo di tale paese;

(c) esonerati da dazi doganali e da divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relativamente alle sue pubblicazioni.

SEZIONE 8 L'Organizzazione delle Nazioni Unite non rivendicherà, in linea di principio, l'esonero dalle accise e dalle imposte sulla vendita di beni mobili e immobili che rientrano nel prezzo di tali beni; tuttavia, quando essa effettuerà, per proprio uso ufficiale, degli acquisti importanti nel cui prezzo rientrano dazi e imposte di tale genere, i Membri attueranno, allorquando possibile, disposizioni amministrative adeguate per lo sgravio o il rimborso dell'ammontare del dazio o dell'imposta.

ARTICOLO III

AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI

SEZIONE 9 L'Organizzazione delle Nazioni Unite beneficerà, sul territorio di ciascun Membro, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo di tale Membro a qualsiasi altro Governo, compresa la sua missione diplomatica, per quanto concerne le priorità, le tariffe e le imposte su invii postali, cablogrammi, telegrammi, radiogrammi, telefoto, comunicazioni telefoniche e di altra natura, nonché sulle tariffe di stampa per le informazioni alla stampa e alla radio. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione non potranno essere censurate.

SEZIONE 10 L'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà il diritto di utilizzare dei codici, nonché di spedire e ricevere la propria corrispondenza servendosi di corrieri o mediante valigie che beneficino degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.

ARTICOLO IV

RAPPRESENTANTI DEI MEMBRI

SEZIONE 11 I rappresentanti dei Membri presso gli organismi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e presso le conferenze convocate dalle Nazioni Unite godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi verso e dal luogo della riunione, dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità dall'arresto personale o dalla detenzione, nonché dal sequestro del loro bagaglio personale e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti in qualità di rappresentanti (comprese le parole pronunziate e gli scritti prodotti), immunità giurisdizionale di ogni genere;
- (b) inviolabilità di tutti i documenti;
- (c) il diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate;
- (d) esenzione per essi stessi e per i loro coniugi dalle misure restrittive relative all'immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale nel paese che essi visitano o attraverso il quale transitano nell'esercizio delle loro funzioni;
- (e) le stesse agevolazioni, per quanto concerne le norme monetarie o valutarie, di quelle accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- (f) le stesse immunità ed agevolazioni, per quanto concerne i loro bagagli personali, di quelle accordate agli agenti diplomatici, e
- (g) gli altri privilegi, immunità ed agevolazioni, non incompatibili con quanto precede, di cui godono gli agenti diplomatici, ad eccezione del diritto di richiedere l'esenzione da dazi doganali sui beni importati (diversi da quelli che fanno parte dei loro bagagli personali) o da accise o imposte sulle vendite.

SEZIONE 12 Al fine di garantire ai rappresentanti dei Membri presso gli organismi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e presso le conferenze convocate dall'Organizzazione la completa libertà di parola e la totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, continuerà ad essere loro accordata l'immunità giurisdizionale per quanto concerne le parole pronunziate o gli scritti prodotti e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni anche dopo che tali persone avranno cessato di essere i rappresentanti dei Membri.

SEZIONE 13 Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma di imposizione fiscale sia subordinata alla residenza, i periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri presso gli organismi principali e sussidiari e presso le conferenze convocate dalle Nazioni Unite si trovano sul territorio di uno Stato Membro per esercitare le loro funzioni non verranno considerati periodi di residenza.

SEZIONE 14 I privilegi e le immunità vengono accordati ai rappresentanti dei Membri non per il loro vantaggio personale ma al fine di garantire l'esercizio, in tutta indipendenza, delle loro funzioni in relazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Pertanto, un Membro ha non solo il diritto ma anche il dovere di revocare l'immunità del proprio rappresentante nel caso in cui il Membro stesso ritenga che l'immunità di tale rappresentante ostacoli il corso della giustizia e che tale immunità possa essere revocata senza che ciò arrechi pregiudizio allo scopo per cui l'immunità è stata accordata.

SEZIONE 15 Le disposizioni delle Sezioni 11, 12 e 13 non si applicano fra un rappresentante e le autorità dello Stato di cui egli è cittadino o di cui egli è o è stato un rappresentante.

SEZIONE 16 Ai fini del presente Articolo, il termine “rappresentanti” viene considerato come comprendente tutti i delegati, i vice delegati, i consulenti, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.

ARTICOLO V

FUNZIONARI

SEZIONE 17 Il Segretario Generale specificherà le categorie dei funzionari ai quali si applicano le disposizioni del presente Articolo e quelle dell'Articolo VII. Egli presenterà la lista di tali categorie all'Assemblea Parlamentare e comunicherà in seguito tali categorie ai Governi di tutti i Membri. I nomi dei funzionari che fanno parte di tali categorie verranno comunicati periodicamente ai Governi dei Membri.

SEZIONE 18 I funzionari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

- (a) godranno dell'immunità giurisdizionale relativamente agli atti da essi compiuti in veste ufficiale (comprese le parole pronunziate e gli scritti prodotti);
- (b) saranno esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e gli emolumenti ad essi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- (c) saranno esenti da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale;
- (d) non saranno soggetti, unitamente ai propri coniugi e famigliari a carico, alle restrizioni sull'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- (e) godranno, per quanto concerne le agevolazioni valutarie, degli stessi privilegi di quelli dei funzionari di rango comparabile che appartengono alle missioni diplomatiche accreditate presso il Governo interessato;
- (f) godranno, unitamente ai propri coniugi e famigliari a carico, delle stesse agevolazioni relative al rimpatrio in caso di crisi internazionale di quelle degli agenti diplomatici;
- (g) godranno del diritto di importare esentasse i propri mobili ed effetti personali nel momento in cui prendono servizio per la prima volta nel paese in questione.

SEZIONE 19 Oltre alle immunità e ai privilegi menzionati alla Sezione 18, il Segretario Generale e tutti i Sottosegretari Generali godranno, per sé stessi, per i propri coniugi e per i figli minorenni, dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni accordati agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale.

SEZIONE 20 I privilegi e le immunità vengono accordati ai funzionari unicamente nell'interesse delle Nazioni Unite e non per il loro vantaggio personale. Il Segretario Generale avrà il diritto e il dovere di revocare l'immunità accordata ad un funzionario nel caso in cui ritenga che tale immunità ostacoli il corso della giustizia e detta immunità potrà essere revocata senza che ciò arrechi pregiudizio agli interessi dell'Organizzazione. Nel caso del Segretario Generale, il Consiglio di Sicurezza ha il diritto di revocare l'immunità.

SEZIONE 21 L'Organizzazione delle Nazioni Unite collaborerà in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati Membri al fine di facilitare l'adeguata amministrazione della giustizia, garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e prevenire qualsiasi abuso relativo ai privilegi, alle immunità e alle agevolazioni menzionati nel presente Articolo.

ARTICOLO VI

ESPERTI IN MISSIONE PER LE NAZIONI UNITE

SEZIONE 22 Gli esperti (diversi dai funzionari di cui all'Articolo V) che svolgono una missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite godranno, per tutta la durata di tale missione, compreso il viaggio, dei privilegi e delle immunità necessarie all'esercizio delle loro funzioni in tutta indipendenza. In particolare, essi godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità dall'arresto personale o dalla detenzione, nonché dal sequestro del loro bagaglio personale;
- (b) immunità giurisdizionale di ogni genere relativamente agli atti da essi compiuti durante la loro missione (comprese le parole pronunziate e gli scritti prodotti). Tale immunità continuerà ad essere loro accordata anche dopo che tali persone avranno cessato di svolgere missioni per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- (c) inviolabilità di tutti i documenti;
- (d) il diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate per le loro comunicazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- (e) le stesse agevolazioni, per quanto concerne le norme monetarie o valutarie, di quelle accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- (f) le stesse immunità ed agevolazioni, per quanto concerne i loro bagagli personali, di quelle accordate agli agenti diplomatici.

SEZIONE 23 I privilegi e le immunità vengono accordati agli esperti nell'interesse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e non per il loro vantaggio personale. Il Segretario Generale avrà il diritto e il dovere di revocare l'immunità accordata ad un esperto nel caso in cui ritenga che tale immunità ostacoli il corso della giustizia e che detta immunità possa essere revocata senza che ciò arrechi pregiudizio agli interessi dell'Organizzazione.

ARTICOLO VII

LASCIAPASSARE DELLE NAZIONI UNITE

SEZIONE 24 L'Organizzazione delle Nazioni Unite potrà rilasciare ai propri funzionari dei lasciapassare. Tali lasciapassare saranno riconosciuti ed accettati dalle autorità degli Stati Membri come documenti di viaggio validi, tenuto conto delle disposizioni di cui alla Sezione 25.

SEZIONE 25 Le richieste di visto (laddove necessario) da parte dei titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite, allorquando accompagnate da un certificato attestante che tali funzionari stanno viaggiando per conto dell'Organizzazione, dovranno essere esaminate nel più breve tempo possibile. Inoltre, ai titolari di lasciapassare verranno accordate agevolazioni in termini di rapidità del viaggio.

SEZIONE 26 Agevolazioni analoghe a quelle menzionate alla Sezione 25 verranno accordate agli esperti e ad altre persone che, benché non siano titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite, dispongono di un certificato attestante che stanno viaggiando per conto dell'Organizzazione.

SEZIONE 27 Il Segretario Generale, i Sottosegretari Generali e i Direttori che viaggiano per conto dell'Organizzazione e sono muniti di lasciapassare da questa rilasciato, godranno delle stesse agevolazioni di quelle degli agenti diplomatici.

SEZIONE 28 Le disposizioni del presente Articolo possono essere applicate ai funzionari di rango analogo delle agenzie specializzate se ciò è previsto dagli accordi sulle relazioni fra tali agenzie e l'Organizzazione ai sensi dell'Articolo 63 della Carta.

ARTICOLO VIII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE 29 L'Organizzazione delle Nazioni Unite dovrà prevedere delle disposizioni appropriate relative alla risoluzione:

- (a) delle controversie derivanti dai contratti o di altre controversie di diritto privato alle quali le Nazioni Unite sono parte;
- (b) delle controversie in cui è coinvolto un funzionario dell'Organizzazione, il quale, per via del suo incarico ufficiale, gode dell'immunità, se tale immunità non è stata revocata dal Segretario Generale.

SEZIONE 30 Tutte le divergenze relative all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione verranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che, in un determinato caso, le Parti non concordino di ricorrere ad un'altra procedura di risoluzione. In caso di divergenza fra le Nazioni Unite, da una parte, ed un Membro, dall'altra, verrà richiesto alla Corte un parere consultivo in merito a qualsiasi questione giuridica sollevata, conformemente all'Articolo 96 della Carta e all'Articolo 65 dello Statuto della Corte. Il parere della Corte verrà accettato dalle Parti come decisivo.

ARTICOLO CONCLUSIVO

SEZIONE 31 La presente Convenzione viene sottoposta a tutti i Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la relativa adesione.

SEZIONE 32 L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite e la Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data di deposito da parte di tale Membro del proprio strumento di adesione.

SEZIONE 33 Il Segretario Generale informerà tutti i Membri dell'Organizzazione circa il deposito di ciascuno strumento di adesione.

SEZIONE 34 Resta inteso che, quando uno strumento di adesione viene depositato da parte di un qualsiasi Membro, tale Membro dovrà essere in grado di attuare, in virtù del proprio diritto interno, le disposizioni della presente Convenzione.

SEZIONE 35 La presente Convenzione resterà in vigore fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e ciascun Membro che avrà depositato il proprio strumento di adesione per tutto il tempo in cui tale Membro resterà Membro dell'Organizzazione o fino a quando una convenzione generale riveduta non verrà approvata dall'Assemblea Generale e tale Membro non sarà divenuto parte a quest'ultima convenzione.

SEZIONE 36 Il Segretario Generale potrà concludere, con uno o più Membri, accordi aggiuntivi che adeguano le disposizioni della Convenzione per quanto concerne tale Membro o tali Membri. Detti accordi aggiuntivi verranno in ciascun caso sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

La presente Convenzione figura nella Gazzetta dell'Assemblea Generale, 1, n. 34 (7 marzo 1946), pagine 637-693; e nel documento A/43, Allegato 1, pagine 5-15.

CERTIFICAZIONE

Con la presente il sottoscritto certifica che il documento allegato è una copia conforme dei testi inglese e francese della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata a New York il 13 febbraio 1946, il cui testo originale è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Direttore, Sezione Trattati
Ufficio Affari Giuridici

Palitha T.B. Kohona

Nazioni Unite
New York, giugno 2005